

POLICY WHISTLEBLOWING

Aggiornamento novembre 2025

Sommario

1. OBIETTIVI E AMBITO DI APPLICAZIONE.....	2
2. DEFINIZIONI.....	2
3. PRINCIPI GENERALI.....	4
4. CONTESTO NORMATIVO.....	4
5. SEGNALAZIONI INTERNE.....	5
5.1 CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNI.....	5
5.2 CONTENUTO E INVIO DELLE SEGNALAZIONI.....	6
5.3 ANONIMATO.....	7
5.4 GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI.....	7
5.5 RISULTATI DELLE VERIFICHE.....	8
6. LE TUTELE PREVISTE PER IL SEGNALANTE.....	8
6.1 RISERVATEZZA.....	8
6.2 LIMITAZIONI DELLA RESPONSABILITÀ.....	9
6.3 DIVIETO DI RITORSIONE.....	9
7. ULTERIORI CANALI DI SEGNALAZIONI.....	10
7.1 CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNO: CONDIZIONI PER IL RICORSO.....	10
7.2 DIVULGAZIONE PUBBLICA.....	10
7.3 DENUNCIA ALL' AUTORITA' GIUDIZIARIA E CONTABILE.....	11
8. SANZIONI.....	11
9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	11
10. ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.....	12
11. AGGIORNAMENTO DELLA POLICY.....	12

1. OBIETTIVI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Datlas Group (di seguito “**Gruppo**”) intende promuovere una cultura aziendale caratterizzata da comportamenti virtuosi e da un sistema di Corporate Governance che prevenga la commissione di illeciti, garantendo al contempo un ambiente in cui dipendenti e terzi possano serenamente segnalare eventuali comportamenti illeciti, promuovendo un percorso virtuoso di trasparenza e rispetto di adeguati standard etici.

Per questa ragione il Gruppo riconosce l'importanza di dotarsi di una procedura specifica che disciplini la segnalazione di comportamenti illeciti.

La presente Policy Whistleblowing (di seguito la “**Policy**”) stabilisce la procedura per effettuare una Segnalazione relativa a Violazioni, le linee guida per gestire le Segnalazioni e gli standard di protezione per i Segnalanti, i Facilitatori e le Persone Correlate (per tutte le definizioni dei termini utilizzati si faccia riferimento al par. 2), relativamente alle Società del Gruppo:

- Datlas S.p.A. (P. IVA 02628600351), con sede legale in San Martino in Rio (RE), Viale della Resistenza 47, 42018;
- Datlas S.p.A. sede secondaria in Oradea, con sede legale in Municipiul Oradea, Strada Nufalului, Nr. 28E, Spatiile E1_12 Si E3_11_12, Interiorul Cladirii Trade Center, Judet Bihor;
- Selecta Industrial Operations S.p.A. (P. IVA 01961900246), con sede legale in San Martino in Rio (RE), Viale della Resistenza 47, 42018;
- Selecta Digital Iberica S.L. (P. IVA 1249620963), con sede legale Pz. Rey Juan Carlos I Num. 3 Piso 2 Pta. P 07012 – Palma De Mallorca Baleares;
- Selecta Digital Albania SHPK (P. IVA 12487600962), con Sede Legale Rruga “Teodor Keko”, Pallati “Edglis”, Kati 2, Astir, Tiranë, Shqipëri;
- Civi Holding S.r.l. (02313631208), con sede legale in in San Martino in Rio (RE), Viale della Resistenza 47, 42018.

La Policy garantisce inoltre i principi di riservatezza, protezione dell'anonimato e divieto di ritorsione, in conformità con le normative locali, regionali, nazionali e internazionali applicabili. Le disposizioni di questa Policy non pregiudicano né limitano in alcun modo il diritto o l'obbligo (come eventualmente definiti dalla normativa applicabile localmente) di segnalazione alle autorità regolamentari, di vigilanza o giudiziarie competenti nei Paesi dove operano le società di Datlas e/o a qualsiasi organo di controllo istituito presso le società di Datlas.

Questa Policy è rivolta a tutti i Destinatari definiti nel par. 2 e si applica alle società di Datlas ad esclusione delle società aventi sede in regioni e/o nei Paesi per cui Datlas ha emesso specifiche Policy locali (che quindi prevalgono sulla Policy di Gruppo), e fatte salve eventuali leggi locali specifiche disciplinanti il tema in oggetto che siano in contrasto con la stessa.

2. DEFINIZIONI

Le “**Segnalazioni**”, oggetto di questa Policy, indicano la comunicazione, attraverso la procedura esposta nei paragrafi seguenti, di informazioni su Violazioni. Le “**Violazioni**” riguardano azioni od omissioni, commesse durante le attività lavorative o collegate alle stesse, da qualsiasi soggetto all'interno delle Società del Gruppo, per suo conto o nei rapporti con Datlas Group o gli stakeholder di Datlas Group, e che:

- a) ledano l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato;
- b) costituiscano o possano costituire una violazione o un'induzione ad una violazione oppure vanifichino l'oggetto o la finalità:
 - di leggi e altre normative applicabili, a tutti i livelli (locale, regionale, nazionale, internazionale), fatte salve eventuali limitazioni specifiche definite dalla normativa applicabile localmente;
 - dei valori e dei principi previsti all'interno dei presidi ex D. Lgs. 231/2001;

- delle Policy di Gruppo e delle Procedure del Gruppo (ivi comprese in via non limitativa le Policy su diritti umani, diversità, equità e inclusione, salute, sicurezza e ambiente, biodiversità) e i principi di controllo interno;
 - di atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali (da intendersi come violazione della normativa in materia di privacy) e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
 - di atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea (di cui all'art. 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea);
 - di atti o omissioni riguardanti il mercato interno (di cui all'art. 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse a atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
 - di atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri precedenti;
- c) siano identificate come pertinenti dalle normative applicabili localmente che disciplinano la Whistleblowing.

Possono essere oggetto di Segnalazione anche tutte quelle situazioni che, benché non si qualificano come violazioni, potrebbero essere considerate come tali sulla base di elementi concreti.

I **"Destinatari"** di questa Policy sono persone fisiche che hanno ottenuto direttamente o indirettamente informazioni in merito a Violazioni, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- i dipendenti, collaboratori, membri degli organi sociali e azionisti del Gruppo;
- ii. i clienti, i fornitori e, più in generale chiunque sia in relazione d'interessi con il Gruppo (c.d. "Terzi");
- iii. i liberi professionisti e consulenti, che prestano la propria attività in favore del Gruppo;
- iv. i volontari e i tirocinanti, retribuiti o non retribuiti, che prestano la loro attività lavorativa in favore del Gruppo.

Un **"Segnalante"** è qualsiasi Destinatario che presenti una Segnalazione. La **"Persona Segnalata"** è l'autore o il presunto autore della Violazione.

Il **"Gestore delle Segnalazioni"** è la funzione o la/e persona/e incaricata/e di gestire la Segnalazione ricevuta, in base ai canali definiti nel par. 5.1. Il Gestore delle Segnalazioni è identificato all'interno di Datlas Group nell'Ufficio Legale e Compliance.

Un **"Segnalato"** è il soggetto cui il Segnalante attribuisce la commissione del fatto illecito/irregolarità oggetto della segnalazione.

I **"Facilitatori"** sono le persone fisiche che assistono un Segnalante nella procedura di Segnalazione, collegate a quest'ultimo in quanto operante nel medesimo contesto lavorativo.

Le **"Persone Correlate"** sono persone fisiche che hanno una relazione personale o lavorativa con il Segnalante. Le estensioni o le limitazioni alla tutela legale garantita ai Segnalanti e altre parti correlate/di supporto possono variare in base alle leggi applicabili localmente, al loro ruolo e al tipo di Violazione segnalata.

Il **"Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo"** ex D.Lgs. 231/01 (di seguito anche "Modello 231") è il Modello organizzativo costruito al fine specifico di prevenire la commissione di determinati reati (c.d. "reati-presupposto") contemplati dal D.Lgs. 231/01 e formalizzato in uno specifico documento

aziendale. L'adozione di tale Modello 231 - purché adeguato ed efficace - può esonerare l'ente dalla responsabilità amministrativa conseguente alla commissione dei reati - presupposto.

L'**Organismo di Vigilanza** (di seguito anche "OdV") è l'organismo di controllo preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello 231, nonché al relativo aggiornamento.

I "**Canali delle segnalazioni**" sono i Canali individuati dall'ente quali mezzi, elettronici, informatici o cartacei, con cui veicolare le segnalazioni.

Le "**Ritorsioni**" sono gli atti o le omissioni, dirette o indirette, poste in essere nei confronti del Segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente alla segnalazione.

3. PRINCIPI GENERALI

Datlas Group si impegna a rispettare i seguenti principi generali nella gestione del processo di Whistleblowing e richiede che i Segnalanti e le altre persone coinvolte li rispettino per quanto di competenza:

- i. Principio di riservatezza: il Gruppo garantisce la riservatezza dei Segnalanti, delle Segnalazioni e delle informazioni contenute al loro interno, come meglio precisato al par. 6.1;
- ii. Principio di proporzionalità: le indagini condotte dal Gruppo sono adeguate, necessarie e commisurate per raggiungere lo scopo delle stesse;
- iii. Principio di imparzialità: l'analisi e il trattamento delle Segnalazioni vengono eseguiti senza soggettività, indipendentemente dalle opinioni e dagli interessi delle persone responsabili della loro gestione;
- iv. Principio di buona fede: le tutele al Segnalante (specificate nel par. 6) sono applicabili anche nei casi in cui la Segnalazione si riveli infondata, qualora sia stata fatta in buona fede (ovvero il Segnalante aveva motivi fondati di ritenere che le informazioni relative alle Violazioni fossero vere al momento della Segnalazione e che le informazioni rientrassero nell'ambito della Policy); nessun Segnalante può approfittare di tali tutele per evitare una sanzione disciplinare a proprio carico.

4. CONTESTO NORMATIVO

La Legge n. 179/2017 in materia di Whistleblowing ha introdotto l'onere per la Società che sia dotata di un Modello 231 di prevedere, nell'ambito della propria struttura organizzativa, misure intese a favorire l'emersione, grazie alla collaborazione dei dipendenti, di fatti di rilievo penale o comunque a connotazione illecita, che si dovessero verificare nel corso dell'attività di impresa.

La disciplina relativa alla tutela del whistleblower è stata oggetto di revisione recentemente con il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (di seguito anche "Decreto"), attuativo della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni di normative nazionali, di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Tale quadro regolatore mira a garantire una piena tutela della libertà di manifestazione del pensiero del segnalante e il rafforzamento della legalità e trasparenza all'interno degli Enti in funzione della prevenzione dei reati.

Il D.Lgs. n. 24 del 2023 è intervenuto modificando l'art. 6 del D.lgs. 231/2012 prevedendo al comma 2-bis dello stesso che i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo devono garantire canali di segnalazione interni, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare.

Allo scopo di essere pienamente compliant con la normativa italiana ed europea, Datlas Group ha adottato la presente Policy al fine di disciplinare le segnalazioni di comportamenti illegittimi e/o di

violazioni di disposizioni nazionali ed europee, che consistono in illeciti riguardanti specifici settori, e mette a disposizione dei Destinatari strumenti per effettuare le segnalazioni idonei a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

5. SEGNALAZIONI INTERNE

5.1 CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNI

Un Segnalante può presentare una Segnalazione attraverso i seguenti canali:

- a) la piattaforma Whistlelink, disponibile online ai seguenti url:
 - per le società italiane: <https://datlasgroupitalia.whistlelink.com>;
 - per le società estere: <https://datlasgroupestero.whistlelink.com>;
- b) la cassetta della posta collocata presso ciascuna sede delle Società del Gruppo;
- c) il canale email e/o di posta ordinaria, indirizzando la segnalazione all'attenzione delle funzione Legal & Compliance e all'Organismo di Vigilanza delle rispettive società del Gruppo.
- d) incontri diretti con il Gestore delle Segnalazioni, ove richiesto specificamente dal Segnalante.

L'accesso al Portale Whistleblowing del Gruppo è soggetto alla politica "no-log" al fine di impedire l'identificazione del segnalante che intenda rimanere anonimo: ciò significa che i sistemi informatici aziendali non sono in grado di identificare il punto di accesso al portale (indirizzo IP), anche nel caso in cui l'accesso venisse effettuato da un computer connesso alla rete aziendale.

Le segnalazioni trasmesse mediante il Portale Whistleblowing sono ricevute dall'Ufficio Legale e Compliance del Gruppo, in quanto Gestore delle Segnalazioni.

Al Portale ha accesso anche l'Organismo di Vigilanza delle Società del Gruppo.

Il Gestore delle Segnalazioni: 1) riceve istruzioni adeguate; 2) è un soggetto indipendente; 3) ha le competenze necessarie per lo svolgimento delle mansioni affidategli; 4) gestisce le Segnalazioni con l'opportuna diligenza; 5) può eseguire altri compiti e mansioni oltre alla Gestione delle segnalazioni, a condizione che ciò non determini un conflitto di interessi.

Chiunque riceva una Segnalazione che rientra nell'ambito di questa Policy, al di fuori dei canali dedicati, per qualsiasi motivo e con ogni mezzo, deve:

- 1) garantire la riservatezza delle informazioni ricevute, avendo l'obbligo di non divulgare l'identità del Segnalante, della Persona Segnalata o di qualsiasi altra persona menzionata nella Segnalazione, né qualsiasi informazione che consentirebbe di identificarle, direttamente o indirettamente. Qualsiasi violazione del principio della riservatezza sarà soggetta a responsabilità civile, disciplinare o penale, se applicabile;
- 2) inviare la Segnalazione, entro sette giorni dalla sua ricezione, al soggetto interno competente (Gestore delle Segnalazioni), dando contestuale notizia della trasmissione al Segnalante;
- 3) cancellare qualsiasi informazione correlata alla Segnalazione dopo averla inoltrata, non appena ricevuta conferma della ricezione dal Gestore delle Segnalazioni;
- 4) astenersi dall'intraprendere qualsiasi iniziativa autonoma di analisi e/o approfondimento.

Nel caso di Segnalazioni relative a potenziali violazioni del Modello 231 o di commissione di uno dei reati presupposto previsti dal D.Lgs. 231/01, il Gestore delle Segnalazioni trasmetterà tempestivamente la segnalazione all'OdV competente. Il Segnalante potrà comunque inviare la segnalazione all'OdV, secondo quanto previsto nel Modello 231, cui si rimanda integralmente.

5.2 CONTENUTO E INVIO DELLE SEGNALAZIONI

I Destinatari, che vengano a conoscenza di Violazioni, sono invitati a segnalare tempestivamente i fatti, gli eventi e le circostanze correlate, qualora abbiano fondati motivi per ritenere che tali informazioni siano vere.

Le Segnalazioni devono essere il più dettagliate e precise possibili per permettere agli uffici competenti di procedere alle dovute ed appropriate verifiche e/o indagini a riscontro della fondatezza dei fatti segnalati.

A tal fine, sarebbe auspicabile che Segnalazione includa:

- le generalità del soggetto che effettua la Segnalazione e dettagli di contatto relativi per ulteriori comunicazioni; tuttavia, le Segnalazioni possono anche essere presentate in forma anonima e il Gruppo garantisce ai Segnalanti anonimi mezzi adeguati a monitorare le loro Segnalazioni nel rispetto del loro anonimato;
- una descrizione dettagliata degli eventi che si sono verificati (ivi compresi data e luogo) e come il Segnalante ne è venuto a conoscenza;
- quale legge, regolamento interno, ecc. si ritiene sia stato/a violato/a;
- il nominativo e il ruolo della/e Persona/e Segnalata/e, oppure le informazioni che consentono di identificarla/e;
- il nominativo e il ruolo di eventuali altre parti che possano riferire sugli eventi segnalati;
- eventuali documenti o altri elementi che possano comprovare gli eventi segnalati.

Qualora il contenuto della segnalazione non venga ritenuto adeguatamente circostanziato, è riconosciuta al Gestore delle Segnalazioni la possibilità di chiedere elementi integrativi al Segnalante tramite il canale a ciò dedicato o anche di persona, ove il Segnalante abbia richiesto un incontro diretto.

La Segnalazione può essere presentata, in diverse lingue, attraverso la piattaforma di segnalazione <http://clients.whistlelink.com>.

La documentazione verrà conservata e trattata secondo le leggi applicabili, come specificato anche nei paragrafi 9 e 10. Tutti i canali elencati sono progettati e gestiti in modo sicuro, al fine di impedire l'accesso alle informazioni da parte di personale non autorizzato e di garantire che l'identità del Segnalante e delle altre persone coinvolte nelle indagini rimanga riservata.

Non possono, invece, costituire oggetto di Segnalazione:

- le informazioni di dominio pubblico;
- le notizie prive di fondamento;
- le informazioni acquisite sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio);
- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o del denunciante, che riguardano unicamente i propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero concernenti i propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- le segnalazioni di violazioni già disciplinate in via obbligatoria da specifici atti normativi europei e da disposizioni attuative dell'ordinamento italiano, in quanto già promotrici di garanzie ed apposite procedure di segnalazione: in materia di prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell'ambiente (Parte II, Allegato al D. Lgs. 24/2023);
- le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

5.3 ANONIMATO

Ove il Segnalante lo ritenga opportuno, è possibile effettuare una Segnalazione anche in forma anonima attraverso gli appositi canali.

Nel caso di Segnalazioni anonime è preferibile utilizzare la piattaforma informatica, in quanto in grado di creare un canale comunicativo bidirezionale anche in assenza delle generalità del Segnalante.

Il Gestore delle Segnalazioni è tenuto alla registrazione della Segnalazione anonima, nonché all'archiviazione della relativa documentazione, secondo i criteri generali di conservazione degli atti applicabili nei rispettivi ordinamenti, al fine di averne evidenza, qualora il Segnalante, comunichi ad ANAC di aver subito ritorsioni a causa della segnalazione o denuncia anonima.

Le tutele, previste ai sensi del D.Lgs. 24/2023, trovano applicazione anche nei confronti dei soggetti Segnalanti anonimi che comunichino all'ANAC di aver subito ritorsioni a seguito dell'individuazione.

5.4 GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Il Gestore delle Segnalazioni esamina la Segnalazione per verificarne la fondatezza. Inizialmente conduce una analisi preliminare per determinare se vi siano elementi sufficienti per una Violazione potenziale o effettiva (la cosiddetta “**verifica di plausibilità**”).

In caso di esito positivo, la Segnalazione viene ulteriormente approfondita.

In caso contrario la Segnalazione sarà archiviata in linea con la normativa sulla conservazione dei dati applicabile localmente; il Segnalante ne viene informato e, se la Segnalazione non rientra nell'ambito di questa Policy, può essere rinviata ad altri canali o ad altre procedure aziendali.

Per le Segnalazioni di condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231 o violazioni del Modello 231, la Segnalazione viene trasmessa e condivisa con l'Organismo di Vigilanza, dandone comunicazione al Segnalante.

In generale, a seguito delle verifiche di plausibilità, il Gestore delle Segnalazioni svolge le seguenti attività:

- a. rilascia al Segnalante avviso di ricevimento della Segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- b. mantiene le interlocuzioni con il Segnalante e può – laddove necessario – richiedere a quest'ultimo integrazioni;
- c. dà diligente seguito alle Segnalazioni ricevute;
- d. fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine dei sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Se è possibile ritenere che i fatti contenuti nella Segnalazione costituiscano un reato, il Gestore delle Segnalazioni valuta, in accordo con le altre funzioni aziendali competenti e il management del Gruppo, se e quando le informazioni contenute nella Segnalazione debbano essere notificate alle autorità giudiziarie competenti, anche in base alla normativa applicabile localmente.

Il Gestore delle Segnalazioni è quindi incaricato di verificare la Segnalazione e di condurre un'indagine tempestiva e accurata, nel rispetto dei principi di imparzialità, equità, proporzionalità e riservatezza nei confronti del Segnalante, della Persona Segnalata e di tutte le parti coinvolte nella Segnalazione.

Nel corso di tali verifiche, il Gestore delle Segnalazioni può avvalersi del supporto delle funzioni aziendali di volta in volta competenti e/o di consulenti esterni specializzati, garantendo la riservatezza delle informazioni e rendendo anonimi quanti più dati personali possibili. Laddove la legge applicabile localmente lo permetta, il Gestore delle Segnalazioni può anche affidare ad altre funzioni aziendali la responsabilità di condurre alcune o tutte le attività di verifica della Segnalazione. Il Gestore delle

Segnalazioni resta in ogni caso responsabile di monitorare il rispetto dei principi previsti dalla presente Policy, la correttezza formale del processo e l'adeguatezza delle azioni successive.

Eventuali misure disciplinari verranno definite come specificato nel par. 8.

Durante l'indagine il Gestore delle Segnalazioni può chiedere al Segnalante di fornire ulteriori informazioni a supporto, necessarie e proporzionate, e il Segnalante ha diritto di completare o correggere le informazioni fornite al Gestore delle Segnalazioni, nel rispetto del principio di buona fede (il Gruppo si riserva il diritto a intraprendere misure a propria tutela contro Segnalanti che presentino consapevolmente false segnalazioni).

Il Gestore delle Segnalazioni può anche condurre colloqui o richiedere informazioni ad altre persone che possono essere a conoscenza degli eventi segnalati. Alle Persone Segnalate è garantito il diritto alla difesa e/o di essere informate dell'esito dell'indagine, nei limiti previsti dalla normativa applicabile localmente.

Infine, nell'ipotesi in cui, la Segnalazione sia stata effettuata da soggetti terzi con i quali il Gruppo intrattiene rapporti contrattuali (quali, ad esempio, fornitori, consulenti/collaboratori esterni, *partner* commerciali, ecc.), il Gestore delle segnalazioni informa senza ritardo l'A.D./legale rappresentante ai fini dell'applicazione dei rimedi previsti dalle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti (es. risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c., oltre all'eventuale risarcimento del danno).

È sempre fatto salvo il ricorso all'Autorità Giudiziaria per l'accertamento di eventuali responsabilità penali, derivanti dal contenuto della Segnalazione, nonché di ogni altra responsabilità, anche civile e amministrativa, che dovesse emergere dai fatti riportati nella Segnalazione.

5.5 RISULTATI DELLE VERIFICHE

Una volta completata la fase di verifica, il Gestore delle Segnalazioni predispone una relazione che riassume le indagini effettuate, i metodi usati, i risultati della verifica di plausibilità e/o dell'indagine, gli elementi a supporto raccolti, e le raccomandazioni per un piano d'azione. In caso di archiviazione della Segnalazione ne saranno precisati i motivi. In base ai risultati, la relazione viene quindi condivisa con i Responsabili delle Società e delle funzioni coinvolte sulla base del principio "need to know" (ivi compresa la possibilità di condividere una versione anonimizzata del documento) per determinare, in accordo con le funzioni competenti, un piano d'azione (laddove necessario) e/o qualsiasi altra misura da adottare (comprese eventuali misure disciplinari nei confronti di dipendenti). La documentazione relativa a ciascuna Segnalazione ricevuta, anche qualora le indagini concludano che non vi siano elementi a supporto sufficienti, viene conservata nel rispetto dei requisiti di riservatezza secondo le tempistiche e le modalità stabilite dalle normative in materia applicabili localmente.

6. LE TUTELE PREVISTE PER IL SEGNALANTE

6.1 RISERVATEZZA

Nell'incoraggiare i Destinatari a segnalare tempestivamente qualsiasi Violazione, Datlas Group garantisce la riservatezza di ciascuna Segnalazione e delle informazioni contenute al suo interno, ivi compresa l'identità del Segnalante, della/e Persona/e Segnalata/e, dei Facilitatori e di ogni altra persona coinvolta. Le loro identità non saranno comunicate a nessuno al di fuori del Gestore delle Segnalazioni, tranne:

- a) laddove forniscano il proprio consenso esplicito oppure abbiano intenzionalmente divulgato la propria identità in altri ambiti;
- b) la comunicazione è un obbligo necessario e proporzionato nell'ambito di indagini da parte delle Autorità o di procedimenti giudiziari, ai sensi della normativa applicabile localmente.

Le informazioni contenute nelle Segnalazioni, che costituiscono segreti commerciali, non possono essere usate o divulgate per finalità diverse da quelle necessarie per risolvere la Segnalazione.

Quanto invece alle Segnalazioni trasmesse tramite posta ordinaria, al fine ed in vista della protocollazione riservata della Segnalazione a cura del Gestore della segnalazione, è previsto che la Segnalazione venga inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del Segnalante; la seconda con la Segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del Segnalante dalla Segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata" al Gestore della segnalazione. La Segnalazione sarà oggetto di protocollazione riservata da parte del Gestione della segnalazione.

6.2 LIMITAZIONI DELLA RESPONSABILITÀ

Non è punibile il Segnalante che, nell'ambito della sua Segnalazione, riveli o diffonda informazioni sulle violazioni:

- coperte dall'obbligo di segreto;
- relative alla tutela del diritto d'autore;
- relative alla protezione dei dati personali,
- che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata.

L'esclusione della responsabilità opera soltanto nel caso in cui ricorrano cumulativamente le seguenti condizioni:

1. il Segnalante abbia fondati motivi di ritenere che la divulgazione di tali informazioni sia necessaria per svelare la violazione e la segnalazione;
2. la Segnalazione sia stata effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla presente Procedura.

Allo stesso modo, salvo che il fatto costituisca reato, il Segnalante non incorre in alcuna responsabilità di natura civile o amministrativa, in caso di accesso lecito alle informazioni segnalate o ai documenti contenenti dette informazioni.

E', altresì, sancita l'esclusione della responsabilità penale e di ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per i comportamenti, gli atti o le omissioni collegati alla Segnalazione o che sono strettamente necessari alla rivelazione della Violazione¹.

6.3 DIVIETO DI RITORSIONE

Datlas Group non tollera alcuna forma di minaccia, ritorsione o discriminazione, tentata o effettiva, ai danni dei Segnalanti, dei Facilitatori, delle Persone Correlate, delle Persone Segnalate e di chiunque abbia collaborato alle indagini per comprovare la fondatezza della Segnalazione (ivi comprese le rispettive Persone correlate). Datlas Group tenta di eliminare (laddove possibile) o compensare gli effetti di qualsiasi ritorsione ai danni dei soggetti sopra menzionati.

Datlas Group si riserva il diritto di intraprendere azioni adeguate contro chiunque ponga in essere o minacci di porre in essere atti di ritorsione contro i soggetti elencati in precedenza, fatto salvo il diritto delle parti coinvolte di tutelarsi legalmente, qualora siano state riscontrate responsabilità di natura penale o civile legate alla falsità di quanto dichiarato o segnalato.

Datlas Group può intraprendere le più opportune misure disciplinari e/o legali, nella misura consentita dalla normativa applicabile localmente, a tutela dei propri diritti, dei propri beni e della propria immagine, nei confronti di chiunque abbia effettuato in mala fede Segnalazioni false, infondate od

¹ Cfr. Linee Guida ANAC del 12 luglio 2023, pag. 39.

opportunistiche e/o al solo scopo di calunniare, diffamare o arrecare pregiudizio alla Persona Segnalata o ad altre parti coinvolte nella Segnalazione.

Le presunte ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, devono essere comunicate, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 24/2023, esclusivamente ad ANAC, la quale provvederà ad informarne l'Ispettorato nazionale del Lavoro, per i provvedimenti di propria competenza.

L'ANAC ha il compito di accertare se la ritorsione sia effettivamente conseguente alla segnalazione e, nel caso di accertamento positivo, decidere sull'applicazione di sanzioni amministrative, a carico del responsabile della ritorsione.

Si ricorda che i Segnalanti che, a seguito della loro segnalazione e come conseguenza diretta di essa, dovessero essere licenziati, hanno diritto ad essere reintegrati nel posto di lavoro, ai sensi dell'art. 18 Legge 300/1970 o dell'art. 2 D.lgs. 23/2015, in ragione della specifica disciplina applicabile al lavoratore.

7. ULTERIORI CANALI DI SEGNALAZIONI

7.1 CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNO: CONDIZIONI PER IL RICORSO

Il Segnalante può effettuare una Segnalazione delle Violazioni attraverso un canale esterno, istituito e accessibile sul sito dell'ANAC.

Si precisa che il ricorso al canale di Segnalazione esterna, istituito presso l'ANAC, può avvenire solo se:

- il canale di Segnalazione interna indicato nella Procedura non risulti attivo;
- il Segnalante ha già effettuato una segnalazione al canale indicato nella presente Procedura e la stessa non ha avuto seguito;
- il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione interna tramite il canale previsto dalla presente Procedura, alla stessa non verrebbe dato seguito ovvero che la stessa Segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione da segnalare possa costituire un pericolo imminente o palese per l'interesse pubblico.

Per l'utilizzo di tale canale di Segnalazione esterna o per il ricorso alla divulgazione pubblica si prega di fare riferimento alle linee guida e al sito ufficiale dell'ANAC:

<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>

7.2 DIVULGAZIONE PUBBLICA

Il Segnalante può effettuare una divulgazione pubblica², vale a dire può rendere di dominio pubblico le informazioni acquisite sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un elevato numero di persone, esclusivamente se:

- il Segnalante ha previamente effettuato una Segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato una Segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste all'interno della presente Procedura e non ha ricevuto alcun riscontro nei termini previsti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto.

² Cfr. Art. 15 del D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24.

7.3 DENUNCIA ALL' AUTORITA' GIUDIZIARIA E CONTABILE

Il Segnalante può rivolgersi all'Autorità giudiziaria o contabile per denunciare la commissione di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza nell'ambito lavorativo.

Ove ricorrano i presupposti, il Segnalante avrà diritto a tutte le cautele previste dal Decreto Whistleblowing.

8. SANZIONI

È soggetto a sanzioni pecuniarie chiunque si renda responsabile di una delle seguenti condotte:

- compimento di ritorsioni in relazione a segnalazioni;
- ostacolo o tentato ostacolo all'effettuazione della segnalazione;
- violazione degli obblighi di riservatezza previsti dalla Procedura e dal Decreto Whistleblowing;
- mancata istituzione dei canali di segnalazione secondo i requisiti previsti dal Decreto Whistleblowing;
- mancata adozione di una procedura per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni o mancata conformità della stessa al Decreto Whistleblowing;
- mancata verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.

Per tutte le condotte sopra elencate sono, inoltre, applicabili le sanzioni disciplinari previste dal Modello 231.

È, inoltre, prevista l'irrogazione di una sanzione disciplinare nei confronti del Segnalante quando è accertata in capo allo stesso: (i) anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero (ii) la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali (ivi inclusi eventuali dati appartenenti a categorie particolari, quali l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose e filosofiche, le opinioni politiche, l'adesione a partiti politici o sindacati, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e l'orientamento sessuale, dati relativi a eventuali reati o condanne penali) dei Segnalanti e di altri soggetti eventualmente coinvolti, acquisiti in occasione della gestione delle Segnalazioni, saranno trattati per l'adempimento degli obblighi imposti dalla normativa applicabile sul "Whistleblowing", nei limiti e con le garanzie previste da tale normativa, in piena conformità a quanto stabilito dalle normative applicabili in materia di protezione dei dati personali e in ogni caso in linea con le disposizioni delle Policy di Gruppo.

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato dal Gestore delle Segnalazioni (fatte salve eventuali specifiche normative locali in materia ed eventuali conflitti di interesse), ai soli fini di dare esecuzione alle procedure stabilite nella presente Policy. Il Gruppo renderà disponibile agli interessati un'adeguata privacy policy a seconda del canale usato per effettuare la Segnalazione. Secondo i principi di "privacy by design" (protezione dei dati fin dalla progettazione) e "privacy by default and minimization" (privacy mediante impostazione predefinita e minimizzazione), Datlas Group ha progettato e attuato canali riservati per ricevere (sia per iscritto sia oralmente) le Segnalazioni e le gestisce in modo sicuro per garantire l'anonimato del Segnalante oppure la riservatezza della sua identità e di qualsiasi terzo coinvolto (tranne per gli obblighi necessari e proporzionati nell'ambito di indagini da parte delle autorità competenti o di procedimenti giudiziari).

Il trattamento dei dati personali sarà limitato a quanto strettamente necessario e proporzionato per garantire la corretta gestione della Segnalazione e comunque non oltre il termine di 5 (cinque) anni dalla data di chiusura della Segnalazione. Decorso tale termine, il Gestore delle Segnalazioni deve cancellare il contenuto delle Segnalazioni. Le operazioni di trattamento dei dati saranno affidate, sotto la vigilanza

del Gestore delle Segnalazioni, a dipendenti debitamente autorizzati, istruiti e specificamente formati in relazione all'esecuzione delle procedure di whistleblowing, con particolare riferimento alle misure di sicurezza e alla tutela della riservatezza dei soggetti coinvolti e delle informazioni contenute nelle Segnalazioni oppure a specialisti esterni, in questo caso adottando adeguate tutele contrattuali. I dati personali contenuti nelle Segnalazioni potranno essere comunicati dal Gestore delle Segnalazioni agli organi sociali e alle funzioni interne eventualmente di volta in volta competenti, così come all'Autorità Giudiziaria e/o a qualsiasi altra autorità competente, o a terze parti debitamente autorizzate, ai fini dell'attivazione delle procedure necessarie a garantire, in conseguenza della Segnalazione, idonea tutela giudiziaria e/o disciplinare nei confronti della/e Persona/e Segnalata/e, laddove dagli elementi raccolti e dagli accertamenti effettuati emerga la fondatezza delle circostanze inizialmente segnalate.

L'esercizio dei diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del GDPR da parte del Segnalato ("interessato" ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali) rispetto al trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito della gestione delle Segnalazioni può essere limitato qualora possa derivarne un pregiudizio alla riservatezza dell'identità del Segnalante. Più specificamente potrà essere preclusa la possibilità di esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del GDPR, limitatamente al periodo in cui ciò si renda effettivamente e strettamente necessario, qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del segnalante, ai sensi dell'art. 2-undecies, comma 1, lett. f) del Codice Privacy; ovvero allo svolgimento delle investigazioni difensive connesse alla gestione delle segnalazioni o per l'esercizio di un diritto in sede giudiziaria da parte del Titolare, ai sensi dell'art. 2-undecies, comma 1, lett. e) del Codice Privacy.

10. ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Le Segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione, secondo quanto previsto dall'art. 14 D.lgs. 24/2023, sono conservate per il tempo strettamente necessario al trattamento della Segnalazione e, comunque, non oltre 5 anni a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

I dati personali, che palesemente non siano utili e necessari al trattamento e gestione di una determinata segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

11. AGGIORNAMENTO DELLA POLICY

La policy e il Portale saranno oggetto di revisione periodica per garantire il costante allineamento alla normativa di riferimento nonché in funzione dell'operatività e della esperienza maturata.

Funzione Legal & Compliance Datlas Group

Gennaio 2025